



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Circolare n. 35/Ref-Reg-Amm.,

Oggetto: Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante «Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020» – Disposizioni attuative.

Si fa seguito alla circolare prefettizia n.30 dell'11 agosto scorso, con cui è stato trasmesso il protocollo sanitario e di sicurezza, sottoscritto dal Ministro dell'Interno e dal Ministro della Salute, contenente alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS COV-2 da adottare in occasione delle consultazioni che si terranno il 20 e 21 settembre prossimo, in attuazione dell'articolo 1-ter del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito dalla legge 19 giugno 2020 n. 59.

Con circolare n.39 del 1-1-agosto successivo, il Ministero dell'Interno ha reso noto che, nella Gazzetta Ufficiale n. 203 dello stesso giorno, è stato pubblicato il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante «Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020».

Come precisato dal predetto Dicastero, con tale provvedimento normativa si intende assicurare nelle elezioni del corrente anno, il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori attraverso modalità che individuino apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio e garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni anche agli elettori positivi a Covid-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare e a tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario.

Di seguito, le principali innovazioni apportate dal predetto decreto-legge, n. 103/2020.

Art. 3. – Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid 19
– Adempimenti e termini

Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie del 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.

A tal fine tra il 10 e il 15 settembre (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente a quello della votazione), l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto con modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti:

- a) una dichiarazione in cui manifesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio stesso;
- b) un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (14° giorno antecedente alla data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del

decreto-legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19)



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

L'ufficiale elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore:

- sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse ed inserisce l'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;
- assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare alla sezione ospedaliera, istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto, con reparto Covid-19, territorialmente più prossima al domicilio del medesimo.

Sulla base delle richieste pervenute, il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie, con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19:

- provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare;
- entro e non oltre il 19 settembre (giorno antecedente alla data della votazione), comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell'ufficiale elettorale del comune di residenza, la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati.

Si precisa che l'elettore, il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria in cui è ricoverato o presso il suo domicilio se in condizione di quarantena o isolamento fiduciario, può esprimere il voto per la consultazione referendaria e per le elezioni regionali ed eventualmente comunali per le quali goda del diritto di elettorato attivo e che si svolgano nel territorio comunale in cui è istituita la sezione ospedaliera cui è assegnato.

Il voto degli elettori di cui all'articolo 3 comma 1, del decreto-legge viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì con le modalità già indicate sopra.

*Area Hub - Raccordo con gli Enti locali - Consultazioni
elettorali*

Piazza del Plebiscito n. 22-80132

Napoli

Pec: area_hub@pref.na.it

021.22.80132



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

Devono essere, comunque, assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore ed in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente autorità sanitaria.

Art. 3. , comma 6 – Applicazione del decreto-legge anche nei comuni in cui si svolgono le elezioni regionali.

Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 103/2020 si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2020.

In relazione a quanto precede, si richiama l'attenzione di tutte le componenti interessate sui contenuti del decreto-legge appena esaminato e sui conseguenziali adempimenti richiamati con la presente circolare.

In particolare, i Direttori delle aziende sanitarie locali sono pregati di impartire disposizioni affinché sia garantita la puntuale attuazione delle misure introdotte dalla citata normativa e sia fornito ai sindaci del territorio di competenza l'elenco delle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19, ove saranno istituite le sezioni ospedaliere in questione.

A tal fine, si trasmette, inoltre, la nota n. 27319 in data 14 agosto corrente del Ministero della Salute contenente le indicazioni pratico-operative per la prevenzione del rischio da SARS COV-2 da osservare nel corso della raccolta del voto e per lo scrutinio delle schede votate dagli elettori indicati dal decreto-legge n 103/2020, raccomandandone la più ampia diffusione ai fini della stretta attuazione delle prescrizioni con essa impartite.

p. IL PREFETTO
Il Vice Prefetto Vicario f.f.
(Cupello)

SdM/VF